



Raccolta della giurisprudenza

ORDINANZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

12 luglio 2012*

«Rinvio pregiudiziale — Articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura — Azione promossa dalle vittime di massacri nei confronti di uno Stato membro quale responsabile degli atti commessi dalle sue forze armate in tempo di guerra — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Manifesta incompetenza della Corte»

Nella causa C-466/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 267 TFUE, dal Tribunale ordinario di Brescia, con ordinanza del 25 luglio 2011, pervenuta in cancelleria il 9 settembre 2011, nel procedimento

Gennaro Currà e altri

contro

Bundesrepublik Deutschland,

con l'intervento di:

Repubblica italiana,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský (relatore), E. Juhász, T. von Danwitz e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dei Trattati UE e FUE nonché degli articoli 17, 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

* Lingua processuale: l'italiano.

- 2 Questa domanda è stata proposta nell'ambito di una controversia tra alcuni cittadini italiani e la Bundesrepublik Deutschland in merito alla loro domanda di risarcimento per i danni da essi subiti, durante la Seconda Guerra mondiale, in occasione della deportazione loro o delle persone nei cui diritti sono succeduti.

Contesto normativo

- 3 Ai sensi dell'articolo 28 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, del 23 maggio 1969:

«A meno che un'intenzione diversa non si ricavi dal trattato o non risulti per altra via, le disposizioni di un trattato non obbligano una parte per quanto riguarda un atto o un fatto anteriore alla data di entrata in vigore del trattato medesimo rispetto a tale parte, o una situazione che aveva cessato di esistere a quella data».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

- 4 Nella sentenza Ferrini, del 6 novembre 2003, pubblicata l'11 marzo 2004, la Corte suprema di cassazione ha dichiarato che un cittadino italiano poteva promuovere, dinanzi ai giudici italiani, un'azione di risarcimento, nei confronti della Bundesrepublik Deutschland, per i danni subiti in occasione della sua deportazione, poiché, in considerazione della gravità dei crimini commessi nei confronti di tale cittadino, quest'ultima non poteva avvalersi dell'immunità giurisdizionale di cui essa gode in forza del diritto internazionale.
- 5 In seguito a tale sentenza, i ricorrenti nel procedimento principale hanno adito il Tribunale ordinario di Brescia, al fine di ottenere dalla Bundesrepublik Deutschland un equo risarcimento per i lavori forzati e la deportazione di cui sono stati vittime essi stessi o le persone nei cui diritti sono succeduti.
- 6 Il 23 dicembre 2008 la Bundesrepublik Deutschland ha adito la Corte internazionale di giustizia, presentando un ricorso nei confronti della Repubblica italiana, in quanto quest'ultima non avrebbe rispettato il principio di diritto internazionale dell'immunità giurisdizionale degli Stati.
- 7 Nelle more del giudizio pendente dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, la Repubblica italiana ha promulgato la legge 23 giugno 2010, n. 98, recante disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero (GURI n. 147, del 26 giugno 2010), la quale sospende l'esecutività delle sentenze di condanna nei confronti della Bundesrepublik Deutschland; questa misura dovrebbe cessare di produrre effetti dopo la pubblicazione della sentenza di tale Corte.
- 8 In considerazione del contesto internazionale e della promulgazione di detta legge, i ricorrenti nel procedimento principale, ritenendo che i giudici tedeschi e italiani avessero violato le norme internazionali volte a garantire ai cittadini italiani il godimento dei loro diritti, e segnatamente gli articoli 17 e 47 della Carta, hanno chiesto al Tribunale ordinario di Brescia di adire la Corte.
- 9 La Bundesrepublik Deutschland ritiene che, in forza del diritto internazionale, essa goda di un'immunità giurisdizionale, confermata in numerosi Stati membri, in numerose sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo nonché nella Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 dicembre 2004. Essa aggiunge che l'azione è irricevibile poiché, in forza del trattato di pace del 1947, la Repubblica italiana ha rinunciato a qualsiasi domanda di risarcimento nei confronti della Bundesrepublik Deutschland.

- 10 Il giudice del rinvio, poiché ritiene di dover accogliere la domanda dei ricorrenti nel procedimento principale, spiega che la domanda di pronuncia pregiudiziale concerne la questione dell'eccezione di immunità rispetto al diritto dell'Unione, ossia al Trattato di Lisbona nonché alla Carta. Tale giudice aggiunge che l'interpretazione richiesta, in quanto concerne due Stati membri, gli consentirà di decidere la questione dell'immunità della Bundesrepublik Deutschland.
- 11 Di conseguenza, il Tribunale ordinario di Brescia ha deciso di sospendere il procedimento e di proporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
- «1) Se, in base agli obblighi internazionali dello Stato tedesco (articoli 2 e 5, § 2, della Convenzione di Londra per i debiti del deutsches Reich 1953, ecc.), il preteso privilegio di immunità civile [di detto Stato] dinanzi al giudice italiano per i fatti della causa (...) – del quale non può più godere dall'11 marzo 2004 (sentenza Ferrini [della Corte suprema di cassazione, citata]) – e l'accordo [firmato a Trieste con il Governo italiano il 18 novembre 2008] di iniziare una causa innanzi alla Corte internazionale ([causa] n. 143/2008 General list), [unitamente alla] relativa normativa italiana [di cui alla] legge n. 98/2010 che rende ineseguibili le sentenze italiane basate su gravi crimini contro l'umanità, siano in contrasto con l'articolo 6 [TUE] e con gli articoli 17, 47 e 52 della Carta (...).
 - 2) Se l'applicazione dell'articolo 7 del Reichsbeamtenhaftungsgesetz (BGH, sentenza 26 giugno 2003, III ZR 245/98, [e] Bundensverfassungsgericht, sentenza 15 febbraio 2006, 2 BvR 1476/03), relativa ai crimini di guerra e crimini contro l'umanità, che esclude i cittadini europei dal diritto al risarcimento nei confronti dello Stato tedesco, in contrasto con l'articolo 2 della Convenzione di Londra per i debiti del deutsches Reich 1953, ledesse i diritti degli attori in base agli articoli 17 e 47 della Carta (...) fino all'11 marzo 2004 (sentenza Ferrini [della Corte suprema di cassazione, citata]) e [se], pertanto, l'invocazione di un termine di prescrizione sia in contrasto con gli obblighi comunitari e, specificamente, con gli articoli 3 e 4, [paragrafo] 3, ultimo capoverso, [TUE] e con il principio “non concedit(...) venire [contra] factum propri[um]”.
 - 3) Se l'eccezione dell'immunità giurisdizionale della convenuta Repubblica federale di Germania sia in contrasto con gli articoli 4, [paragrafo] 3, ultimo capoverso, e 21 [TUE], in quanto escluderebbe la responsabilità civile in base ai principi comuni europei (articolo 340 [TFUE]) della convenuta per la sua violazione del diritto internazionale (divieto di schiavitù e del lavoro forzato) nei confronti di cittadini di un altro Stato membro».

Sulla competenza della Corte

- 12 Ai sensi degli articoli 92, paragrafo 1, e 103, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura, la Corte, quando è manifestamente incompetente a conoscere di una domanda di pronuncia pregiudiziale, sentito l'avvocato generale, senza proseguire il procedimento può statuire con ordinanza motivata.
- 13 Con le sue questioni il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l'eccezione di immunità giurisdizionale civile derivante dal diritto internazionale, invocata dalla Bundesrepublik Deutschland dinanzi ai giudici italiani così come dalla medesima applicata ai fatti di cui al procedimento principale nell'ambito del suo ordinamento interno, nonché la legge n. 98/2010 siano in contrasto con gli articoli 3 TUE, 4, paragrafo 3, TUE, 6 TUE, 340 TFUE, nonché con gli articoli 17, 42 e 52 della Carta.
- 14 Anzitutto, occorre ricordare che dall'articolo 5, paragrafo 2, TUE si evince che l'Unione europea agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti e che qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.

- 15 Peraltro, in base ad una giurisprudenza consolidata, nell'ambito di un rinvio pregiudiziale fondato sull'articolo 267 TFUE, la Corte può unicamente interpretare il diritto dell'Unione nei limiti delle competenze che le sono attribuite (v. sentenza del 5 ottobre 2010, *McB.*, C-400/10 PPU, Racc. pag. I-8965, punto 51, nonché ordinanza del 14 dicembre 2011, *Boncea e a. e Budan*, C-483/11 e C-484/11, punto 32). In particolare, a norma dell'articolo 267 TFUE la Corte è incompetente a pronunciarsi in materia di interpretazione di norme di diritto internazionale che vincolano gli Stati membri, ma esulano dalla sfera del diritto dell'Unione (sentenza del 27 novembre 1973, *Vandeweghe e a.*, 130/73, Racc. pag. 1329, punto 2).
- 16 Nel caso di specie, il procedimento principale riguarda una domanda di risarcimento proposta da cittadini di uno Stato membro nei confronti di un altro Stato membro per fatti avvenuti durante la Seconda Guerra mondiale, pertanto anteriormente alla creazione delle Comunità europee.
- 17 Orbene, il giudice del rinvio non menziona nessun elemento che consenta di dimostrare che la Corte sia competente *ratione materiae*. Esso chiede alla Corte, in un primo tempo, di pronunciarsi sull'interpretazione del principio di diritto internazionale generale relativo all'immunità degli Stati nonché dell'accordo sui debiti esteri tedeschi, cui l'Unione non aderisce, e, in un secondo tempo, di verificare se, alla luce di una tale interpretazione, il diritto e il comportamento di due Stati membri siano conformi alle varie disposizioni dei trattati UE e FUE e della Carta.
- 18 Vero è che le competenze dell'Unione devono essere esercitate nel rispetto del diritto internazionale (v., per analogia, sentenze del 24 novembre 1992, *Poulsen e Diva Navigation*, C-286/90, Racc. pag. I-6019, punto 9, e del 21 dicembre 2011, *Air Transport Association of America e a.*, C-366/10, Racc. pag. I-13755, punto 123). Pertanto, la Corte deve applicare il diritto internazionale e può verificarsi il caso che essa debba interpretare talune norme proprie di tale diritto, ma unicamente nella cornice delle competenze attribuite all'Unione da parte degli Stati membri.
- 19 Tuttavia, non c'è nulla che evidenzi che la situazione oggetto del procedimento principale possa rientrare nella sfera di applicazione del diritto dell'Unione né, pertanto, delle norme di diritto internazionale che possono incidere sull'interpretazione del diritto dell'Unione. Di conseguenza, la Corte non è competente ad interpretare e applicare le norme di diritto internazionale che il giudice del rinvio pensa di applicare a detta situazione.
- 20 Del resto, la Corte fa notare, a questo proposito, che, per quanto concerne l'interpretazione e l'applicazione del principio dell'immunità degli Stati nell'ambito di una domanda di risarcimento proposta da cittadini di uno Stato nei confronti di un altro Stato per fatti avvenuti in occasione della Seconda Guerra mondiale, i due Stati membri coinvolti nel procedimento principale hanno adito la Corte internazionale di giustizia, senza porre in dubbio la competenza di quest'ultima. Detta Corte si è dichiarata competente e ha pronunciato una sentenza nel merito della controversia in data 3 febbraio 2012.
- 21 Da tutto quanto sin qui esposto si evince che la Corte è manifestamente incompetente *ratione materiae* a risolvere le questioni pregiudiziali.
- 22 Anche ipotizzando che l'Unione possa interpretare le norme di diritto internazionale cui fa riferimento il giudice del rinvio, dall'articolo 28 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, che vincola le istituzioni dell'Unione e fa parte dell'ordinamento giuridico dell'Unione come norma di diritto internazionale consuetudinario (v., per analogia, sentenza del 25 febbraio 2010, *Brita*, C-386/08, Racc. pag. I-1289, punto 42), deriva che, in mancanza di una diversa intenzione, espressa nel trattato pertinente, le disposizioni di quest'ultimo non vincolano gli Stati contraenti per quanto riguarda un atto o un fatto precedente alla data della sua entrata in vigore.

- 23 Orbene, una siffatta diversa intenzione, in virtù della quale la competenza dell'Unione potrebbe essere estesa a fatti quali quelli di cui al procedimento principale, anteriori alla sua esistenza, non si evince assolutamente dai trattati.
- 24 Da ciò discende che la Corte è manifestamente incompetente *ratione temporis* a risolvere le questioni pregiudiziali.
- 25 Per quanto riguarda, in particolare, le disposizioni della Carta di cui il giudice del rinvio chiede l'interpretazione, basti ricordare che, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta, le disposizioni della medesima si applicano agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Inoltre, in virtù del paragrafo 2 della medesima disposizione, la Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nei trattati. Pertanto, la Corte è chiamata a interpretare, alla luce della Carta, il diritto dell'Unione nei limiti delle competenze attribuite a quest'ultima (sentenza del 15 novembre 2011, Dereci e a., C-256/11, Racc. pag. I-11315, punto 71 e giurisprudenza ivi citata).
- 26 Orbene, poiché la situazione oggetto del procedimento principale non rientra nella sfera d'applicazione del diritto dell'Unione e, pertanto, la Corte non è competente al riguardo, le richiamate disposizioni della Carta non possono giustificare, di per sé, una nuova competenza.
- 27 Pertanto si deve dichiarare che la Corte è manifestamente incompetente a conoscere della domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Brescia.

Sulle spese

- 28 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) così provvede:

La Corte di giustizia dell'Unione europea è manifestamente incompetente a conoscere della domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Brescia.

Firme